

- annullare la decisione impugnata e, nei limiti del necessario, la decisione che respinge il reclamo;
- condannare il convenuto a pagare EUR 68 500 a risarcimento dei diversi danni morali subiti dal ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell'articolo 25 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e dell'obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, del diritto di essere sentito e dei diritti della difesa, nonché del dovere di sollecitudine, da cui sarebbe viziata la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione del Parlamento europeo di respingere la domanda di assistenza della parte ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell'articolo 31 della Carta, dell'articolo 12 bis dello statuto, dell'articolo 24 dello statuto e del dovere di sollecitudine.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — VE / ESMA

(Causa T-77/18)

(2018/C 134/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VE (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il rapporto informativo relativo alla parte ricorrente del 2016, nella parte in cui le prestazioni della medesima sono qualificate come «insoddisfacenti»;
- inoltre, ed ove necessario, annullare la decisione dell'ESMA del 6 novembre 2017 che respinge il ricorso della parte ricorrente;
- ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dalla parte ricorrente, quantificato equitativamente in EUR 10 000; e
- ordinare il rimborso di tutte le spese sostenute dai suoi avvocati per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione d'illegittimità in quanto l'ESMA ha adottato le Linee guida sulla valutazione senza averle previamente sottoposte al Comitato del personale conformemente all'articolo 110 dello Statuto dei funzionari.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 43, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari e delle Linee guida sulla valutazione in quanto la convenuta è incorsa in diversi manifesti errori di valutazione:
 - manifesti errori di valutazione in merito alle mansioni principali della parte ricorrente, per quanto riguarda i parametri di «rendimento», «competenze» e «condotta»; e
 - errori di valutazione commessi dalla convenuta in merito ad altre mansioni della parte ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e di buona amministrazione con riguardo ai problemi di salute della parte ricorrente e all'assenza di istruzioni fornite a quest'ultima, nonché alle condizioni di lavoro deleterie e alla mancanza di una formazione adeguata.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

(Causa T-79/18)

(2018/C 134/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Borbet GmbH (Hallenberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ARBET — Domanda di registrazione n. 14 320 915

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 dicembre 2017 nel procedimento R 1117/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e il ricorso dell'interveniente del 26 maggio 2017 proposto avverso la decisione della divisione di opposizione del 30 marzo 2017;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento, incluse quelle relative al procedimento di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2018 — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

(Causa T-82/18)

(2018/C 134/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)